

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden con sentenza 30 gennaio 2004, nella causa Levob Verzekeringen B.V., OV Bank N.V., c.s. contro Staatssecretaris van Financiën.**

**(Causa C-41/04)**

(2004/C 94/38)

Con sentenza 30 gennaio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 2 febbraio 2004, nella causa Levob Verzekeringen B.V., OV Bank N.V., c.s. contro Staatssecretaris van Financiën, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) a) Se il combinato disposto degli artt. 2, n. 1, 5, n. 1, e 6, n. 1, della sesta direttiva, debba essere interpretato nel senso che la fornitura di un programma come quello di cui trattasi nel caso di specie e alle condizioni concordate nel caso di cui trattasi – in base alle quali per il programma standard elaborato e immesso sul mercato dal titolare della licenza, fissato su un supporto, da un lato, e i successivi adattamenti del medesimo in base alle esigenze dell'acquirente, dall'altro, sono stati fissati specifici corrispettivi – debba essere qualificata come effettuazione di un'unica prestazione.
- b) Qualora tale questione debba essere risolta in senso affermativo: se tali disposizioni debbano essere interpretate nel senso che questa prestazione debba essere qualificata come servizio (inglobante la cessione di un bene, il supporto).
- c) Qualora la soluzione dell'ultima questione sia in senso affermativo: se l'art. 9 della sesta direttiva (nel testo vigente il 6 maggio 2002) debba essere interpretato nel senso che tale servizio viene prestato nel luogo indicato nell'art. 9, n. 1.
- d) Qualora la soluzione alla precedente questione sia in senso negativo: quale sia la parte applicabile al caso di specie dell'art. 9, n. 2, della sesta direttiva.
- 2) a) Qualora la soluzione alla questione formulata sub 1.a) sia in senso negativo: se le disposizioni citate nella detta questione debbano essere interpretate nel senso che la fornitura di un programma non configurato su un supporto debba essere qualificata come cessione di un bene materiale, il cui prezzo, specificamente concordato contrattualmente, costituisca il corrispettivo ai sensi dell'art. 11, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva.
- b) Qualora la soluzione a tale questione sia in senso negativo: se l'art. 9 della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che il servizio deve ritenersi effettuato nel luogo indicato dall'art. 9, n. 1, oppure in uno dei luoghi indicati nell'art. 9, n. 2.
- c) Se per il servizio consistente nella configurazione del programma valga parimenti quanto disposto per la fornitura del programma standard.

**(Causa C-46/04)**

(2004/C 94/39)

Con ordinanza 6 novembre 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 6 febbraio 2004, nella causa fra ARO Tubi Trafilerie e Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Corte Suprema di Cassazione ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

se la direttiva 69/335/CEE <sup>(1)</sup>, concernente le imposte dirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalle direttive 73/80/CEE <sup>(2)</sup> e 85/303/CEE <sup>(3)</sup>, deve essere interpretata in maniera tale che essa osti alla soggezione all'imposta proporzionale di registro di una fusione per incorporazione laddove l'intero capitale sociale sia posseduto non già dalla società incorporante ma dalla società incorporanda, in particolare sotto l'aspetto della riscontrabilità, nella peculiare fattispecie, di un ostacolo alla libera circolazione dei capitali.

<sup>(1)</sup> GU L 249 del 03.10.1969, p. 25

<sup>(2)</sup> GU L 103 del 18.04.1973, p. 15

<sup>(3)</sup> GU L 156 del 15.06.1985, p. 23

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi presentato il 9 febbraio 2004**

**(Causa C-49/04)**

(2004/C 94/40)

Il 9 febbraio 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Karen Banks e dal sig. Wouter Wils, in qualità di agenti, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno dei Paesi Bassi.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che, non avendo adottato le misure legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione <sup>(1)</sup>, o perlomeno non avendole comunicata la Commissione, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tale direttiva.
- 2) Condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

*Motivi e principali argomenti:*

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 22 dicembre 2002.

<sup>(1)</sup> GU L 167, del 22 giugno 2001, pag. 10.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione con ordinanza 6 novembre 2003, nella causa dinanzi ad essa pendente fra ARO Tubi Trafilerie e Ministero dell'Economia e delle Finanze.**